



ACCORDO QUADRO

di collaborazione ed interscambio culturale

tra

**CONFAO-Consortio Nazionale per la Formazione, l'Aggiornamento e l'Orientamento
Costituito in data 28/06/2006**

**Ente accreditato MIUR – Direttiva Ministeriale 90/2003 - Prot. AOODGPER.13844 del
2/09/2008 per l'Aggiornamento Professionale del Personale Scolastico
Registrato sul Sistema S.O.F.I.A. e della CARTA DEL DOCENTE
Codice esercente: LFOT4**

(in prosieguo denominato “CONFAO”) con sede legale in Roma (00146), Via Tirone n. 11 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Cav. **Marina Pacetti**, domiciliato, per il presente atto, presso la sede della stessa,

e

**L'UNLA – UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANALFABETISMO –
UNIVERSITÀ DI CASTEL SANT'ANGELO - UCSA**

**Ente Morale D.P.R. n° 181 dell'11.02.1952
Ente accreditato MIUR – Direttiva Ministeriale 170/2016
Ente associato alla rete Italia Educativa**

**Iscrizione n. 201 - Registro nazionale delle APS Legge 7 dicembre 2000, n. 383
Iscrizione al RUNTS n° G02412 del 23.02.2023**

(in prosieguo denominata “UNLA-UCSA”) con sede legale in Roma (00186), Corso Vittorio Emanuele II n.217 nella persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, On. **Vitaliano Gemelli**, domiciliato, per il presente atto, presso la sede della stessa,

PREMESSO:

che CONFAO ha, come scopi istituzionali:

- a)** promuovere, nelle forme più opportune, progetti formativi e iniziative funzionali allo sviluppo del sistema dell'istruzione e della formazione;
- b)** progettare, gestire e sostenere, autonomamente o in cooperazione con altre istituzioni pubbliche o private, percorsi formativi su metodologie didattiche innovative;
- c)** promuovere ed attuare attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola;
- d)** collaborare con istituzioni pubbliche e private per sostenere processi di innovazioni anche attraverso iniziative progettuali nell'ambito di programmi regionali, nazionali, comunitari e internazionali;
- e)** cooperare con enti territoriali della formazione professionale per la realizzazione dei loro obiettivi.

che l'*UNLA-UCSA* ha come scopo istituzionale la promozione dell'educazione, la formazione lungo tutto l'arco della vita, lo sviluppo dell'uomo come persona e la sua attiva partecipazione alla vita sociale;

che lo statuto dell'*UNLA-UCSA* prevede, in particolare, la promozione, tra le altre, delle seguenti attività:

- a) L'istruzione, l'orientamento, l'apprendistato e la formazione professionale;
- b) Lo sviluppo delle attività di educazione degli adulti (EDA);
- c) L'aggiornamento dei docenti;
- d) L'educazione di tutte le fasce di età all'impiego del tempo libero;
- e) Corsi, studi e programmi a livello universitario;

che negli ultimi anni sono state svolte attività inerenti anche alla difesa ed alla valorizzazione dei beni culturali ed ambientali con la promozione di iniziative a più largo spettro: diffusione mirata delle biblioteche, corsi professionali, iniziative socioeconomiche, progetti e seminari per la valorizzazione della cultura locale attraverso interventi ed iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado;

che l'*UNLA-UCSA* concorre con Progetti propri o insieme ad altre Associazioni, Unioni, Organismi ai Bandi Nazionali, Regionali e Comunali per adempiere agli scopi sociali previsti dagli ordinamenti,

che l'*UNLA-UCSA* mediante i propri centri di cultura, lavora in stretto contatto con le autorità comunali, provinciali, regionali, con altri organismi culturali e con tutte le forze emergenti del territorio per promuovere iniziative diverse, volte a sensibilizzare democraticamente le varie categorie della popolazione ed a coinvolgerle nella elaborazione delle problematiche sociali.

che l'*UNLA-UCSA* si articola: in una sede Centrale Nazionale, che ha funzione di direzione, promozione, progettazione formativa, studio, ricerca, documentazione, valutazione e coordinamento degli Organi periferici e di Organi periferici. Tra questi vi è *Università di Castel Sant'Angelo*: organo di alta cultura scientifica che opera nel settore dell'EDA, nel quadro dell'educazione permanente (lifelong learning), con attività didattiche e seminari.

CONSIDERATO

che le parti, in linea con i propri rispettivi scopi statuari sopra riportati, hanno interesse a sviluppare rapporti di collaborazione sui temi di interesse comuni e che, pertanto, intendono stipulare una convenzione per regolare tali rapporti;

che le parti potrebbero, al fine di ottimizzare la loro collaborazione, trovare una sinergia logistica anche avvicinando le rispettive sedi.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo quadro

Art.2
Ambiti dell'accordo

CONFAO e l'UNLA-UCSA, nel reciproco riconoscimento delle rispettive autonomie, esperienze, competenze e capacità operative, intendono collaborare direttamente, nelle forme e nei modi indicati nei successivi articoli, per:

- raggiungere in linea prioritaria gli scopi fissati nei rispettivi statuti;
- diffondere la cultura del rispetto dell'ambiente e di un uso responsabile delle risorse nonché della difesa e della valorizzazione dei beni culturali;
- sviluppare azioni per far conoscere le bellezze del territorio e sviluppare il turismo locale;
- promuovere iniziative diverse, volte a sensibilizzare democraticamente le varie categorie della popolazione ed a coinvolgerle nella elaborazione delle problematiche sociali;
- agevolare l'aggiornamento professionale e culturale con adeguate iniziative, sia a carattere nazionale che locale, attraverso gli organi periferici regionali e provinciali;
- favorire l'inserimento delle giovani leve nel mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e nelle scelte professionali;
- promuovere progetti di educazione ambientale al fine di sensibilizzare il mondo della scuola sui temi del territorio e della sua salvaguardia e protezione;
- far conoscere, attraverso **CONFAO** e le sezioni dell'**UNLA** e dell'*Università di Castel Sant'Angelo* le attività svolte e trovare occasioni di scambio culturale con altri soggetti sensibili alle medesime problematiche;
- organizzare corsi, seminari e convegni congiunti da tenersi su tutto il territorio nazionale anche in collaborazione con *l'Università Castel Sant'Angelo (UCSA)* e/o con altre Università;
- istituire borse di studio per gli alunni meritevoli delle scuole secondarie;
- collaborare nella organizzazione di eventi culturali, nonché, nella realizzazione e diffusione di brochure formative intese a perseguire gli obiettivi di cui in premessa;

Per ciascuna delle attività precedentemente elencate, le singole iniziative saranno regolate da appositi e specifici accordi formali e attuativi del presente accordo quadro nei quali saranno precisate le modalità e le forme di collaborazione e di verifica.

A prescindere da tali singoli accordi resta inteso e sarà ribadito in ciascuno degli stessi che ciascuna delle parti supporterà unicamente le spese se di propria pertinenza o il 50% di quelle comuni ed altrimenti indivisibili senza vincolo alcuno di solidarietà.

Art. 3
Organismi di gestione dell'accordo

Per l'attuazione del presente accordo quadro è costituito un "*Comitato paritetico*" composto da due membri, uno per ogni soggetto sottoscrittore dello stesso.

A tal uopo vengono nominati componenti e referenti i signori:

Prof. Antonio Scinicariello per **CONFAO**

Dott.ssa Simona BELLIA, per "**UNLA-UCSA**"

Spetta al *Comitato* definire un quadro programmatico delle iniziative sui temi di cui al presente accordo, valutarne i criteri di fattibilità ed attuare le conseguenti iniziative concordate.

Al termine del periodo di vigenza dell'accordo il *Comitato* redigerà una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative e sui risultati raggiunti.

Art. 4
Utilizzo denominazioni e loghi

Le parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni e marchi di servizio ed è, pertanto, fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o marchio di una delle parti, senza la preventiva autorizzazione della parte proprietaria.

Alla scadenza del presente accordo e/o in caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le parti non potranno, comunque, più utilizzare, in abbinamento con il proprio, la denominazione, il marchio o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, salvo un nuovo accordo scritto.

Le parti sottoporranno ad autorizzazione preventiva le modalità di utilizzazione delle denominazioni, dei loghi e dei rispettivi marchi su tutti i documenti, dati o quant'altro inerente all'esecuzione delle iniziative disciplinate dal presente Accordo.

Art. 5
Durata ed adempimenti

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di tre anni. Al termine di tale periodo, lo stesso sarà rinnovato ogni anno, in mancanza di espressa disdetta da comunicarsi, da una delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza del termine; potrà inoltre, essere modificato, d'intesa tra le parti, in ogni momento.

Art. 6
Controversie

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente protocollo, le parti concordano che la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole, ricorrendo alla mediazione dello stesso anzidetto "Comitato paritetico". Qualora ciò non fosse possibile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

ROMA 27.10.2023

CONFAO
Prof.ssa *Marina Pacetti*



UNLA - UCSA

On. Dott. *Vitaliano Gemelli*

Vitaliano Gemelli
Unione Nazionale
per la Tutela contro
l'Arbitrario Aggiornamento

Corso Vittorio Emanuele II, 217
00186 Roma
Cod. Fisc. 00059590588